

Companhia Beneditina Lindaco

69
69
49

INTERINAZIONE DEI BANDI CAMPESTRI

della Comunità

DI TRONTANO

1816. dodici di Maggio.

ORDINATO

PER LA COMUNITA' DI TRONTANO.

L' ANNO del Signore mille ottocento sedici, li dodici del mese di Maggio, dopo mezzo giorno, in Trontano, e sulla piazza di questa Comunità esistente avanti questa Chiesa Parrocchiale, luogo ove suole questa Comunità congregarsi per trattare i di lei affari, ivi avanti me Notajo Capis Ignazio, ed alla presenza delli Carlo Antonio Genova nativo, ed abitante alle Vilette, e Pietro Giovanni Tonossi nativo, e residente nel territorio di Domodossola, testimonj noti, idonej, richiesti, ed astanti, e sottoscritti.

Ove a precedenza dell' avviso verbalmente fatto dal Pietro Conti Console di questa Comunità a tutti gli Uomini componenti la medesima, e previo anche il solito suono della campana, si sono uniti, e congregati gli infrascritti Signori Sindaci, Console, e Uomini, cioè Pietro Marchetti fu Giovanni Battista, Giuseppe Antonio Fradelizio, fu Francesco, e Giuseppe Maria Jaccometti, fu Giacomo Giuseppe tutti tre Sindaci di questa Comunità di Trontano, Leonardo Fradelizio fu Francesco, Giuseppe Antonio Agnesa fu Giovanni Giacomo, Nicolao Conti fu Giovanni Antonio, Giovanni Maria Marchetti fu Leonardo, Bartolomeo Pagano fu altro, Antonio Francona fu altro, Pietro Conti fu Giovanni Antonio Console, Francesco Jeti fu Giuseppe, Pietro

Agnesa fu Pietro Antonio, Giovanni Antonio Margaroli fu Pietro, Leonardo Fradelizio fu Pietro, Giuseppe Antonio Raghezzi fu Carlo Antonio, Pietro Paolo Viscardi fu Antonio, Giuseppe Conti fu Giovanni, Giambattista Fradelizio fu Pietro, Carlo Antonio Giani fu Giacomo, Leonardo Marchetti fu altro, Nicolao Allino fu Giovanni Battista, Giulio Agnesa fu Bartolomeo, Pietro Conti fu Giovanni Giacomo, Giovanni Battista Margaroli fu Carlo Pietro, Carlo Raghezzi fu Bernardino, Giovanni Maria Marchetti fu Simone, Giacomo Ciocca fu Giovanni Battista, Giuseppe Bariletta fu Giuseppe Maria, Giuseppe Maria Bariletta fu Pietro, Francesco Bariletta fu Giovanni Battista, Giuseppe Fossi fu Gregorio, Baldassarre Viscardi Allegranza fu Leonardo, Giovanni Maria Agnesa fu Giuseppe Maria, Giuseppe Antonio Rondone fu Giuseppe, Giuseppe Antonio Agnesa fu Stefano, Giovanni Battista Agnesa fu Giuseppe Maria, Giovanni Battista Marchetti fu altro, Antonio Francona fu Pietro, Gregorio Fossi fu Bartolomeo, Pietro Degregori fu Giovanni Giacomo, Martino Viscardi fu altro, Giovanni Domenico Simona fu Giacomo, Giacomo Giuseppe Giani fu Giuseppe, Giovanni Viscardi fu Giovanni Giacomo, Pietro Antonio Coroneschi fu Giuseppe, Leonardo Tossi fu Giacomo, Giovanni Domenico Antonietti fu Nicolao, Giuseppe Antonio Conti fu Giovanni Domenico, Francesco Giacometti fu Giuseppe Antonio, Bartolomeo Viscardi fu Leonardo, Giovanni Antonio, Francesco, e Gio. Battista fratelli Viscardi fu Giuseppe Maria, Carlo Marchetti fu Francesco, Giovanni Battista Agnesa fu Pietro Antonio, Pietro Agnesa fu Bernardo, Giuseppe Antonio Jetti fu Pietro Antonio, Leonardo Degregori fu altro, Carlo Pietro Rondoni fu Giuseppe Antonio, Giuseppe Marchetti fu Carlo, Giovanni Bariletta fu altro, Giovanni Battista Bevilacqua fu Stefano, Giovanni Antonio Viscardi fu Giovanni Battista, Giovanni Giacomo Viscardi fu Martino, Andrea Salè fu altro, e Pietro della Piazza fu Francesco ambi Sindaci di Cosassa, Giammaria del Custode fu Giovanni Battista, Giovanni Giacomo Agnesa fu Stefano, Antonio Viscardi fu Francesco, Andrea Simona fu Pietro, Giovanni Giacomo Agnesa fu Simone, Giovanni Battista Bevilacqua fu Stefano, Antonio Jetti fu Giovanni, Giuseppe Maria Viscardi fu Giuseppe, Carlo Raghezzi fu Carlo Antonio, Nicolao Conti fu Giuseppe, Pietro

Francina fu altro, Francesco Antonietti fu Antonio, Pietro Conti fu altro, Giacomo Francina fu Antonio, Giovanni Domenico Rondone fu Antonio, Giovanni Degregori fu Giovanni Battista, Giovanni Pietro Margaroli fu Giovanni, Giacomo Degregori fu altro, Giambattista Ciocca fu Paolo, Pietro Jossi fu altro, Giovanni Domenico Conti fu altro, tutti nativi, e residenti in questo territorio di Trontano, e rappresentanti due delle tre parti degli individui di questa Comunità di Trontano, soliti ad intervenire ai Consigli.

Ai quali Signori Congregati è stato quivi proposto dalli suddetti Signori Marchetti Pietro, Giuseppe Antonio Fradelizio, e Giuseppe Maria Jacometti, Sindaci di questa Comunità essere indispensabile per la regolare Amministazione di questa Comune, e per togliere qual si sia abuso in essa, che si devenga ad una Deputazione di qualche soggetto per procurare dall' Eccel.^{mo} Reale Senato di Torino l'approvazione de' di lei Bandi Campestri, a norma della lettera del prefato Eccel.^{mo} Reale Senato delli quattro Agosto mille ottocento quattordici, eccitano perciò questo Consiglio a dare le sue determinazioni in proposito.

Sovra del che il Consiglio tutto unanime, e concorde, sentita pria la lettura quivi da me fatta dei suddetti Bandi Campestri, che si mandano inscrivere in fine del presente atto, per ottenere dall' Eccel.^{mo} Reale Senato sedente in Torino la loro approvazione, ha deputato, e deputa gli avanti nominati Signori Sindaci Pietro Marchetti, Giuseppe Antonio Fradelizio, e Giuseppe Maria Jacometti quivi presenti, ed accettanti, unitamente al Signor Giovanni Degregorj altro Consindaco di questa Comunità, da quivi però assente, ai quali conferisce tutte le facoltà necessarie, ed opportune per l'effetto premesso, sott' obbligo dei beni di questa Comunità presenti, e futuri in forma legale.

E previa lettura, e conferma, si sono rispettivamente sottoscritti, e sottosegnati, all' originale Pietro Marchetti Sindaco, Giuseppe Antonio Fradelizio Sindaco, Giuseppe Maria Jacometti Sindaco, Leonardo Fradelizio fu Francesco, Giuseppe Antonio Agnesa, Nicolao Conti, Giovanni Maria Marchetti, segno di Bartolomeo Pagano illitterato, Antonio Francina, Pietro Conti, Francesco Jetti, Pietro Agnesa, segno di Giovanni Antonio Margaroli illitterato, Fradelizio Leonardo

4
fu altro, Fradelizio Leonardo, Giuseppe Antonio Raghezzi fu Carl' Antonio, Pietro Paolo Viscardi, Giuseppe Conti, segno di Giambattista Fradelizio fu Pietro illitterato, Carlo Antonio Giani, Leonardo Marchetti, Giambattista Marchetti, Nicolao Allino, segno di Giulio Agnesa illitterato, Pietro Conti, Gioanni Battista Margarolo, Carlo Raghezzi, Gioanni Maria Marchetti, Giacomo Ciocca, Giuseppe Bariletta, Giuseppe Maria Bariletta, Francesco Bariletta, Giuseppe Jossi, Baldassarre Viscardi, Domenico Allegranza, Gioanni Maria Agnesa, Giuseppe Antonio Rondone, Gioanni Antonio Rondone, Giuseppe Antonio Agnesa, Gioanni Battista Agnesa, segno di Antonio Francina illitterato, segno di Giorgio Josi illitterato, Pietro Degregori, Martino Viscardi, Gioanni Domenico Simona, Giacomo Giuseppe Giani, segno di Gioanni Viscardi illitterato, Pietro Antonio Corsineschi, Leonardo Jossi, segno di Gioanni Domenico Antonietti illitterato, Giuseppe Antonio Conti, segno di Francesco Giacometti illitterato, segno di Bartolomeo Viscardi illitterato, segno di Gioanni Antonio Viscardi illitterato, Francesco Viscardi, segno di Giambattista Viscardi illitterato, Carlo Marchetti, Gio. Battista Agnesa, Pietro Agnesa, Giuseppe Antonio Jetti, segno di Leonardo Degregori illitterato, Pietro Carlo Rondoni, Giuseppe Marchetti, Gioanni Bariletta, Gioanni Battista Bevilacqua, Gioanni Antonio Viscardi, Gioanni Giacomo Viscardi, Andrea Salè Sindaco di Cosassa, segno di Pietro Della Piazza Sindaco di Cosassa illitterato, Gioanni Maria del Custode, segno di Gioanni Giacomo Agnesa illitterato, Antonio Viscardi, segno di Andrea Simona illitterato, Gioanni Giacomo Agnesa fu Simone, Gioanni Battista Bevilacqua, segno di Antonio Jetti illitterato, segno di Giuseppe Maria Viscardi illitterato, Carlo Raghezzi, Nicolao Conti, segno di Pietro Francina illitterato, segno di Pietro Antonietti illitterato, segno di Pietro Conti illitterato, segno di Giacomo Francina illitterato, segno di Giovanni Domenico Rondoni illitterato, segno di Gioanni Degregori illitterato, segno di Gian Pietro Margaroli illitterato, Degregori Pietro, segno di Gioanni Battista Ciocca illitterato, Pietro Jossi, segno di Gioanni Domenico Conti illitterato, Carlo Antonio Geneva testimonio, Pietro Gioanni Tonosis testimonio, e manualmente Ignazio Capis Notajo, e Segretario assunto.

TENORE D'INSERTO

Sei Settembre mille seicento cinquantaquattro.

Nel Nome del Signore, l'anno della di lui Natività mille seicento cinquantaquattro, Indizione Ottava, in giorno di Domenica sei del mese di Settembre, nel luogo di Trontano, dove si dice alla Chiesa di Santa Maria, e sopra il Pasquerio della detta Chiesa, nel qual luogo si suole convocare, e congregare l'Università del Comune, e Uomini di Trontano per trattare, fare, e spedire Consiglij, e Negoj di detto Comune.

Convocati, e congregati gli infrascritti Console, e Uomini della detta Università del Comune, e Uomini di Trontano, premesso il suono della campana, come è di costume per specialmente fare le cose infradescritte li nomi de' quali sono questi, cioè

Primieramente Carlo Antonio Jossi figlio del quondam Jossio di Cocco, Console del Comune, e Uomini di Trontano, Cesare Raguzzi figlio del quondam Simone, Lorenzo Antonietti figlio del quondam Battista, Antonio Maria De Conti figlio del quondam Giovanni Pietro, Giovanni Domenico Bessio, figlio del quondam Giovanni Giacomo, Nicolao Antonietti figlio del quondam Jossio, Guglielmo Marchetti figlio del quondam Gioannino, Jorio Deandrea figlio del quondam Giacomo di Cosassa, Giovanni Giacomo De Conti figlio del quondam Antonio, Giovanni Antonietti figlio del quondam Jossio, Bernardino Rondone figlio del quondam Guglielmino, Andrea Rondone figlio del quondam Pietro, Giacomo Dealloiggi figlio del quondam Bernardino, Pietro Antonio Antonietti figlio del quondam Bartolomeo, Pietro De Conti figlio del quondam Domenico, Pietro Maria Del Custode figlio del quondam Giovanni Domenico, Antonio Degregori detto Distefani figlio del quondam Giovanni Stefano, Pietro Antonio Defradelizi figlio del quondam Clemente, Gioannetto Debiaggi figlio del quondam Giovanni Domenico, Bernardino Tirolo figlio del quondam Domenico, Pedrino, e Giovanni Antonio fratelli Blondè figli del quondam Giovanni Maria di Cosassa, Bernardo Debernardi ossia di Ottollo figlio del quondam Gioannino, Gioannino di Deverio figlio del quondam Giovanni, e Giovanetto ancora di Diverio figlio del quondam altro Degioanni,

G

Pietro Martire della Piazza figlio del quondam Giovanni Antonio, Piretto Margarolo figlio del quondam Pedrino, Domenico Danda figlio del quondam Giovanni Maria, Giovanni Decorsinesco figlio del quondam Leonardo, Giovanni del Custode figlio del quondam Pietro, Battista, ed Innocenzo fratelli Viscardi figli del quondam Battista, Giovanni Deconti figlio del quondam Giovanni Antonio, Piretti De Jetti figlio del quondam Bartolomeo, Giovanni Antonio, e Bartolomeo fratelli Desaleris figli del quondam Giovanni di Cosassa, Filiberto Raspino figlio del quondam Filippo, Antonio Danda figlio del quondam Bartolomeo Antonio Deagnesi figlio del quondam Bernardo, Battista Della Selva figlio del quondam Giacomo di Cosassa, Simone Gabello figlio del quondam altro Simone, Antonio, e Giovanni Antonio fratelli De Jossj di Cocco figli del quondam Jossio, Domenico Rondone detto Jacchetto figlio del quondam altro Domenico, Bartolomeo Del Custode figlio del quondam Giuseppe, Nicolao De Conti figlio del quondam Francesco, Piretto Degregori figlio del quondam Gregorio, Pietro Antonio Francina figlio del quondam Battista, Antonio Cardano figlio del quondam Giacomo, Giovanni Antonio, e Giovanni Giacomo fratelli De Antonietti figli del quondam Bartolomeo, Jossio ed Antonio fratelli De Jossis di Verigo, figli del quondam Pietro Francesco, Giacomo e Giovanni fratelli De Giacobetti figli del quondam Gio. Antonio, Domenico e Gio. Antonio fratelli De Rondoni figli del quondam Pietro Giacomo, Gregorio, e Stefano fratelli Degregori figli del quondam Antonio, Stefano, Giovanni Antonio, e Giovanni fratelli De Rondone figli del quondam Domenico, Pietro Antonio Viscardi figlio del quondam Cesare, Antonio Rondone figlio del quondam Guglielmino, Andrea di Catrò figlio del quondam Gio. Paolo Antonio, Giovanni Battista Viscardi figlio del quondam Giovanni, Paolo Battista De Carlo detto dell'Osso figlio del quondam Carlo, Giovanni Giacomo Dejossis figlio del quondam Giovanni Giacomo, Pietro Paolo Viscardi figlio del quondam Giovanni Pietro, Carlo De Jetti figlio del quondam Domenico, Giovanni, e Giacomo fratelli Del Grosso figli del quondam Giovanni, Pietro Antonio Viscardi figlio del quondam Gio. Pietro, Giovanni Margarolo figlio del quondam Giovanni Antonio, Pedrino Lochia figlio del quondam Giovanni Antonio, Bernardo Agnesia

figlio del quondam Pedrino, Giovanni Antonio Del Custode figlio del ⁷ quondam Giuseppe, Giovanni Giacomo Viscardi figlio del quondam Antonio, Pietro Pollino figlio del quondam Gio. Antonio di Pajesso, Tognino Bevilacqua figlio del quondam Prospero, Antonio Viscardo figlio del quondam Guglielmo, Giovanni Antonio Francina figlio del quondam Giovanni Giacomo, Giacomo Zattino figlio del quondam Pietro, Battista Rodello figlio del quondam Giacomo, e Giovanni Battista di Giovaninetto di Pajesso tutti di detto Comune, ed Università di Trontano, ed ivi abitanti, dicenti, e protestanti che sono più che le due parti delle tre delli Uomini di detta Università, e che rappresentano, e fanno la maggiore, e più vecchia parte delli detti Comune, e Uomini di Trontano citati pria gli altri Uomini del detto luogo di Trontano, premesso il suono della campana, che è di costume come sopra.

Il quale Console, e li predetti altri tutti del detto Comune nominati, convocati, e congregati d'un istesso parere, non essendovi alcuno, che discordi, a loro nomi, proprj, ed ancora a nome, e vicenda di tutta la detta Università, e di tutti gli altri del detto Comune absenti, per li quali hanno promesso, e promettono de' rato ecc., e che faranno ecc. di modo che non siano sensati, facendo il suo potere, che tutti gli altri suddetti del detto Comune absenti, saranno taciti, e contenti di tutte, e ciascheduna delle cose contenute in quello ratificheranno sotto obbligazione e refezione ecc., rinunciando all' eccezione, che non possino dire d' aver fatto ogni sforzo, e tutte le cose possibili, e perchè sapendo ecc., hanno voluto, e vogliono essere obbligati ecc.

Dice pertanto, che ben che da loro, ed a loro Antecessori altre volte siino stati dati alla luce alcuni Ordini per la conservazione de' suoi beni tanto particolari, quanto comuni, i quali sono in verde osservanza, niente di meno, non ritrovandosi in quelli pienamente provvisto alla di loro indennità tanto dalli forensi, e particolarmente ai circonvicini, quanto dai particolari del detto Comune di giorno, e di notte nelli loro beni immobili, pascoli, e boschi, tanto comuni, quanto particolari, si vanno apportando varj, ed intollerabili danni, e più gravi si dubita siino portati in avvenire, dalli quali potrebbero

nascere non più leggieri scandali, per tal cosa, essere cosa buona, giusta, e fruttuosa a loro, ed alla loro posterità, che li detti antichi Ordini siino da loro in alcune cose riformati, ed a quelli ancora siino aggiunti alcuni nuovi capitoli, acciocchè i loro beni tanto comuni, quanto particolari situati nel loro Territorio, siino conservati, di modo che caduno, ciò che è suo, possa pacificamente godere, e possedere anche per bene, e quiete pubblica, inerendo ancora ad altri capitoli d'ordini d'esso Comune (non contrarianti agli infrascritti) a lode, e gloria dell' Onnipotente IDDIO, e della di lui gloriosissima Madre Vergine Maria, e di tutta la Curia Celeste.

Spontaneamente, e con ogni miglior maniera sono divenuti, e deven-
gono alle infrascritte riformazioni della Tensa Capitoli, e d'ordini
sulli, e sopra tutti li beni comuni, e particolari, solennemente
avanti Noi Notari, e testimonj infrascritti, hanno convenuto, e con-
vengono d'osservare gl' infrascritti Capitoli, anche per patti espressi
da osservarsi inviolabilmente tra essi, e successivamente de' loro
eredi, ed ancora da' forensi, come sarà ordinato dall' Ecc.^{mo} Senato
di Milano, e che qualunque del detto Comune possa o voglia sup-
plicare anche di Capitolo in Capitolo al prefato Senato Ecc.^{mo} per
la confermazione, ed osservanza degli infrascritti Capitoli.

1. Primieramente, che non vi sia alcuna persona di qualunque stato,
grado, e condizione dell' uno, e l' altro sesso, che ardisca, ne pre-
suma tagliare, ne ruscare, nemmeno fare, che siano tagliate, ne
ruscate alcune piante di Larice, Abete, Setia, Fò, Bedola e Quercia
verdi, ne altre di qualunque sorta che giacciono nel territorio di
Trontano, cioè dalli prati di Ribando sino al fiume Melezze, dove
si dice alla Cassina lunga, ed inferiori sino sotto alla strada pubblica,
che conducono a Marone, salvo della Bedola per uso della vigna dal
Busano di Besso, dal Busano della Cresta, dal Prato di Zanone,
dalla Pianezza del Teglio, dalla Pianezza di Pagajrone, dalli Prati
delle Fontane di Fajedo, dalla cima delli Prati di Gambatorta, dal
Sentiere del Compar Piazzzi di cammino direttamente sino alla Colla,
e direttamente sino a Mura, e sino alla Valle detta l' Oro, sino al
fiume Melizza dove si dice alla Cassina lunga, ed in fuori sino sotto
alla strada pubblica, che conduce a Marone, salvo della Bedola

- per uso della vigna tendendo ben diretto dalla Valle di Roccarone, compreso Piassino, Laurozzo, Mizoccola, ed *Iselle*, e dalli detti confini in giù, e di dentro verso Trontano sotto le pene infradescritte.
2. Per qualunque pianta di Larice, che sarà dentro delli detti confini, ed in detta Tensa, sotto pena di soldi venti Imperiali, se sarà d'un carico, o da un carico in giù, ma se sarà da un carico in su di soldi venti per qualunque carico.
 3. Per qualunque pianta d'Abete o Peccia che sarà in detta Tensa sotto pena di soldi dieci Imperiali, se sarà da un carico in giù, e da un carico in su di soldi dieci per qualunque carico.
 4. Per qualunque pianta di Fò, Bedola, o Quercia, e di qualunque altra sorta situata nella detta Tensa sotto pena di soldi dieci Imperiali per qualunque carico, se sarà da un carico in giù, e da un carico in su di soldi dieci Imperiali per qualunque carico.
 5. Eccettuati li Ginnepri, Bozzoli, Ricciola, Cravosano, e per fare cerchi, e torte, e per cogliere salici, ed altre cose della vigna dei beni d'essi di Trontano, che qualunque del detto Comune possa senza castigo nella detta Tensa tagliare, ossia far tagliarsi delli detti boschi, e legnami.
 6. Parimenti, che non vi sia alcuna persona che ardisca, nè presuma dalli detti confini della detta Tensa in su sino alle Colmine di Nava, Brecorella, Fojno di Sassaiedo, Cortollo, ed alla cima del Formale di Mignono ruscare, nè far ruscarsi alcuna pianta di Larice, Abete, nè Peccia, sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualunque pianta di Larice, e soldi tre per qualunque pianta d'Abete, e Peccia.
 7. Parimenti che non vi sia alcuna persona come sopra che nell'avvenire ardisca, nè presuma in qualunque altri beni Comunali fuori di detta Tensa tagliare, nè far tagliarsi alcuna pianta di bosco ossia legname di qualunque sorta per far legui da vendersi ai forensi, e queste sotto pena, se la pianta sarà d'un carico, e da un carico in giù di soldi cinque, e da un carico in su di soldi tre Imperiali per qualunque carico.
 8. Parimenti, che non vi sia alcuna persona come sopra, la quale del resto ardisca, nè presuma mandare, nè scavare alcun sito Comune nella detta Tensa per far prato, campi, e bisate, cioè nelli detti

- luoghi di Ravairone, Paja, Sidno, Laurezzo, Crotte, ed *Iselle* sotto pena di soldi venti Imperiali per qualunque spazio di sito, e che qualunque persona che sin qui avrà mandato, e scavato nelli detti luoghi di Ravairone, Prassimo, Laurezzo, Crotte e nell' *Iselle* sii obbligato, e debba in avvenire lasciare, e rilasciare libero, come era avanti la detta mandazione, escavazione sotto la medesima pena di soldi venti Imperiali per qualunque spazio di detto sito.
9. Parimenti, che non vi sia alcuna persona come sopra, che del resto ardisca, nè presuma sotto qualunque pretesto, o titolo direttamente, od indirettamente in qualunque tempo, nè di giorno nè di notte far pascolare con bestie grosse, nè minute di qualsisia sorta nelli chiosi, campi, vigne, limidi, prati, e selve ancora le di loro proprie ovunque situate, ed esistenti nel dominio di Trontano, se non saranno legate, ed attaccate con corde a qualche cosa ferma, ossia albero con la distanza d' un spazio dal confine, e salvo come abbasso, e questo sotto pena, se saranno nelli chiosi, campi, limidi, vigne, nelli prati di Prata, e Cortazzo dalle calende del mese di marzo, sino alla festa di tutti li Santi, di soldi quindici Imperiali per qualsivoglia bestia grossa, e la metà per qualsivoglia bestia minuta per qualunque volta.
10. Ma se saranno in altri prati di Troglia, Locchdo, Pontimo, Corsazza, ed in qualunque altri prati tanto nelle montagne, quanto in qualunque altri luoghi divisi del detto dominio di Trontano, sotto pena di soldi due, e mezzo Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta per qualunque volta.
11. E dalla detta festa di tutti li Santi, sino alle calende del mese di marzo, se saranno ritrovati nelli chiosi, campi, limidi, vigne, e nelli prati di Prata, e Cortazzo, come sopra, di soldi tre Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta per qualunque volta.
12. E negli altri di Troglia, Locchdo, Pontimo, Corsazza, ed in qualunque altri luoghi divisi, di soldi due Imperiali per qualsisia bestia grossa, e la metà per qualsisia bestia minuta per qualunque volta, e questo se saranno ritrovate di giorno, ma se saranno ritrovate di notte, siino duplicate le dette pene, e queste oltre il danno, e

spese da rifarsi dai contrafacienti al Padrone, a cui sarà stato apportato tal danno.

13. Parimenti, che qualunque persona del detto Comune possa, o voglia a suo piacere ogni anno dal mese d' Aprile, Maggio, e Giugno condurre, e far condursi nelle montagne inferiori, e superiori qualunque bestie grosse, e minute, purchè però non vi sia alcuna persona, come sopra, che ardisca, nè presuma avanti la Vigilia di San Giovanni Battista far pascolare oltre la Piana di Lassuledo, il Riale del Forno verso Rojo, il Bucane della Strecchia, ed oltre la Larice grande, la quale è in mezzo alla traversata d' Arina, e questo sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualsivoglia bestia grossa, e la metà per qualsivoglia Bestia minuta per qualunque volta.
14. Parimenti, che non vi sia persona alcuna come sopra, che quanto al resto ardisca, nè presuma condurre nè far condursi alcune bestie alle Alpi d'essi Comune, e Uomini di Trontano, nè in alcuna di quelle, avanti la detta Vigilia di San Giovanni Battista, la quale è sotto il giorno ventitre di Giugno sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta per qualunque giorno.
15. Eccettuati li Uomini della Squadra di Marone, li quali assieme di qualunque altri del detto Comune possino, e vogliano condurre o far condursi le loro bestie nell' Alpe di Biorto avanti la detta giornata.
16. Eccettuato ancora, che qualunque persona del detto Comune possa condurre qualunque bestie tanto grosse, quanto minute alle Alpi, nelle quali li detti Uomini di Trontano non sogliono condurre, nè far pascolare con bestie grosse, nè minute.
17. Parimenti, che non vi sia alcuna persona, come sopra, la quale, dopo che le bestie d' essi Comune, e Uomini di Trontano secondo questi Capitoli saranno state condotte alle Alpi, ardisca, nè presuma condur via nè far condursi via da esse Alpi avanti la Vigilia dell' Ascensione della Beata Vergine Maria di qualunque anno quelle bestie, nè alcuna di loro, mediante che non si faccia alcuna grida, a quali prescrizioni sarà anche tenuta la Squadra di Marone, sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta per qualunque giorno.

18. Parimenti, che ancora non vi sia alcuna persona, che in avvenire in questo mezzo tempo, mentre devono fermarsi nelle dette Alpi ardisca, nè presuma far pascolare dalla Larice grande, che è in mezzo alla traversata d' Arina, dalla Piana di Sassuledo, dal Riale del Tomo, dal Busano della Strecchia fuori, ed abbasso verso Trontano, sotto pena di soldi quattro Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta per qualunque volta.
19. Parimenti, che sia lecito a qualunque persona nella Vigilia dell' Assunzione della Beata Vergine Maria quelle bestie condurre, o sia far condursi fuori nelle Montagne superiori, cioè Nana Pieso, Diviglione, Campo, Parpinazzo, Avera Noclo, Rojo, l' Erta di Rojo, e Pagairone, e nelle dette montagne fermarsi sino alla vigilia della natività della B. V. Maria.
20. Nè vi sia alcuna persona, la quale avanti la detta Vigilia della Natività della Beata Vergine Maria, ardisca, nè presuma condur fuori delle dette Montagne Superiori alcuna di dette Bestie, sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualsivoglia bestia grossa, e la metà per qualsivoglia bestia minuta.
21. Nè ancora vi sia alcuna persona, la quale, mentre le dette bestie devono fermarsi nelle dette Montagne Superiori, ardisca, nè presuma far pascolare dalla metà dell' Erta d' Arva, dal Busano, delle Piode, dal Sentiere della Piana di Pagairone, dalli Prati delle Grallie, dalla Pianezza dell' Erta di Roi in giù sotto la medesima pena di soldi cinque Imperiali per qualsivoglia bestia grossa, e la metà per qualsivoglia bestia minuta per qualunque volta.
22. Questa cosa però intesa, che quelli di Pagairone dalli detti confini in giù abbino tanto passaggio delle loro bestie per strade dritte, per andare, e ritornare alle di loro proprie Cassine, e Casere, che giacciono nel detto luogo di Pagairone.
23. Parimenti, che qualunque persona del detto Comune possa, e voglia nella detta Vigilia della Natività della Beata Vergine Maria condurre le sue bestie nelle Montagne inferiori, cioè Tajedo, e Chrischiono, Armajrone, Gambatorta, Piaggi di Caminino direttamente alla Selva di Cosasca, sino in cima alla rovina sopra Cacciolo, e direttamente sino a Mara, e sino alla Valle detta l' Oro del Bianco, Briasca, Ronchj, Ribaudò, e Cauzassa, ed ivi fermarsi sino alla Festa di S. Matteo.

24. Nè vi sia alcuna persona, la quale avanti la detta festa di S. Matteo ardisca, nè presuma condur, nè far condurre via dalle dette Montagne alcune bestie di qualunque sorta sotto pena di soldi quattro Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta per qualsivoglia giorno, dipascendo nei beni Comunali dalle dette montagne inferiori in giù.
25. Eccettuati li Uomini della Squadra di Cosassa, e Cosa, alli quali in luogo delle dette montagne inferiori è stata data, ed assegnata una certa pezza di terra che giace nel piano, come hanno detto apparire da Istromento rogato da idoneo Notajo al quale ecc.
26. Nè ancora vi sia alcuna persona la quale in questo spazio, mentre le dette bestie devono fermarsi nelle dette Montagne inferiori, ardisca, nè presuma far pascolare dalli Prati della Chiesa di Roccairone, dalla cima dei prati del Mondao, dalla Chiesetta delli Shuti, dalla Pianezza delle Vacche, la quale è in cima delle Selve di quelli di Verigo dalla Pianezza di Ronchilano, dalla Pianezza dei Ronchi in giù, sotto pena di soldi quattro Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta per qualsivoglia volta.
27. Così però, che non si comprendino, nè s' intendino comprese le bestie aratorie, le quali hanno voluto, che qualunque possa senza castigo menarle via dalle dette Alpi e Montagne per arare, e coltivare li beni d' essi Comuni, e Uomini di Trontano con le quali niuno però ardisca, nè presuma apportare danno ad alcuno, sotto pena se saranno nelli Chiosi, Campi, Vigne, Limidi, e Prati di Prata, e Cortazzo già detta di sopra, e se saranno ritrovate in altri Prati, Selve, e Zerbide divise ovunque situate, sotto pena come sopra.
28. Parimenti, che quelle persone del detto Comune, le quali del resto in tempo d' Estate venderanno il latte delle sue bestie alli Forensi, e dalli detti Forensi saranno restituite avanti la detta festa di San Matteo, subito, ed incontanente sijnō obbligati condurre, ossia far condursi quelle Bestie nelle dette Alpi, ovvero Montagne superiori, o inferiori, dove saranno le altre bestie d' essi Comune, e Uomini di Trontano o ritenerle nelle di loro proprie stalle, sotto pena, come sopra detto, cioè se saranno nelli beni divisi, ma se saranno ritrovate nelli beni Comunali soldi tre Imperiali per qualsivoglia bestia grossa,

- e la metà per qualsivoglia bestia minuta per qualunque giorno.
29. Parimente, che non vi sia alcuna persona, come sopra, la quale ardisca, nè presuma dalla festa di San Giovanni Battista, sino alla festa di San Matteo, nel qual tempo le bestie d'essi Comune, e Uomini di Trontano devono essere condotte, e tenute nelle dette Alpi, e montagne come sopra a casa, nè altrove nel detto territorio di Trontano, fuori delle dette Alpi, e montagne tenere alcune bestie, fuori che due Capre; ovvero una Vacca da latte. per qualsivoglia fuoco d'esso Comune, e vitelli, e capretti di quell'anno, ed asini, e cavalli per uso di cavalcare, e somareggiare, sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualsivoglia bestia grossa, e la metà per qualsivoglia bestia minuta per qualunque giorno.
30. Le quali bestie siino obbligati ogni giorno condurre alli beni Comunali, e fare rispetto delle dette Capre, e Capretti, come volgarmente si dice *arrecata*, così che non vi sia alcuna persona, che in avvenire ardisca, nè presuma tenere seco nelli Campi, Chiosi, Prati, e Selve alcuna Capra, nè Capretto, se non le dette bestie saranno legate, ed attaccate con corde a qualche cosa ferma, ossia albero con la distanza d'un spazzo dal confine, sotto pena se saranno ritrovate nelli Chiosi, Campi, Limidi, e Vigne di soldi cinque per qualunque Capra ossia Capretto, e se saranno ritrovate in altri Prati, Selve, e Zerbide divise di soldi tre Imperiali per qualunque Capra, ossia Capretto per qualunque volta, e questo oltre il danno ecc.
31. Parimenti, che qualunque persona del detto Comune di Trontano possa, e voglia, e gli sia lecito sii ciaschedun anno, passati dieci giorni dopo la festa di San Michele sino alla Calende del mese di Aprile di qualunque anno far pascere con qualunque bestie negli infrascritti luoghi, cioè nelle Selve del Groppo di Cavalla, nelli Prati di Bocchero, dalle Cassine di Bocchero in giù nelli Prati di Mozio, nelli Prati della Caldera, nelli Prati del Mondio, dalla Carale in su, nelli Prati e Selve di Premarsasca, nelle Crotte Scarepio, e nelle Selve del Sonigo.
32. E dalle dette Calende d'Aprile sino dopo li detti dieci giorni dopo la festa di San Michele di qualunque anno, come sopra non vi sia alcuna persona come sopra, la quale ardisca, nè presuma del

- resto far pascolare alcune bestie nei predetti luoghi, sotto pena di soldi due Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta per qualunque volta.
33. Parimenti, che quando in tempo d'inverno accaderà per grandissima quantità delle nevi o gelo, che le Capre, od altre bestie minute d'essi Comune, e Uomini di Trontano non potessero andare per le strade pubbliche, ovvero per li beni Comunali del detto Territorio a pascolare nel luogo di Piassimo, che possino dette Capre per andare, e ritornare al detto pascolo passare con li Pastori per li Prati di Prata, purchè si conduchino dai Pastori con prestezza a minor danno, nè si permetta, che quelle bestie faccino alcuna dimora nelli detti Prati di Prata, sotto pena di soldi due Imperiali per qualunque bestia minuta per qualunque volta.
34. Parimenti, che non vi sia alcuna persona come sopra, la quale dalle Calende del mese di Marzo, sino alla Festa di tutti li Santi, ardisca, nè presuma nei luoghi di Pello, Crezio, Chimonio, e Ragna tenere alcune Capre nè Pecore, sotto pena di soldi tre Imperiali per qualunque bestia per qualunque giorno.
35. Parimenti, che non vi sia alcuna persona come sopra, la quale in qualunque tempo, nelli beni Comunali d'essi Comune, e Uomini di Trontano, dove possono pascolare le bestie, ardisca, nè presuma segare, nè far segarsi alcun fieno, ovvero erba, sotto pena di soldi tre Imperiali per qualunque carico di fieno, e questo oltre la perdita del fieno, il quale sia delli Rettori, e Deputati di detto Comune.
36. Parimenti, che qualunque persona del detto Comune di Trontano possa, e voglia a suoi spendimenti, e spese a suo beneplacito nelle Alpi d'esso Comune fabbricare, ossia far fabbricarsi qualunque fabbrica per suo uso, e che l'uso di quella fabbrica sia, e debba essere di quello, che la fabbricherà, o di coloro che la fabbricheranno, e delli loro Eredi sinchè quella fabbrica durerà, nè alcuno possa nella detta fabbrica ingerirsi sinchè durerà come sopra.
37. Parimenti, che non vi sia alcuna persona come sopra, che ardisca, nè presuma raccogliere fogliaroli nelli beni d'altri, sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualunque volta, e questo oltre il danno.
38. Parimente, che qualunque persona del detto Comune abile del resto

- cadaun anno a sue proprie spese, e consumi sia obbligato fare, ossia far farsi opere di due giornate intorno alle strade pubbliche del detto Comune, ed altre cose necessarie per uso, e comodità per essi Comune, e Uomini in render atto ed accomodare esse strade, ed ancora farle piane, e larghe, e nette da' sassi, spine ed altre sporcherie, sotto pena di soldi venti Imperiali per qualunque giornata.
39. Parimente, che non vi sia alcuna persona, come sopra, la quale ardisca nè presuma raccogliere Uve nelle possessioni d' altri da una in su, sotto pena di soldi tre Imperiali per qualunque uva, e soldi tre per qualunque persona che mangia uva nelle possessioni d' altri, se però sarà del detto Comune, ma quando sarà forestiere, non si permetta alcuna, ma sii castigato nella pena infrascritta.
40. Parimente, che non vi sia alcuna persona come sopra, la quale ardisca, nè presuma nel detto territorio di Troutano vendemiare, ossia far vendemiarsi sino dopo la festa di San Michele, ossia sino a tanto che si faranno pubbliche grida sopra il Pasquiero della Chiesa di Santa Maria di Troutano, sotto pena di lire due Imperiali per qualsivoglia brenta d' uve, salvo per fare una brenta di mosto per qualunque fuoco per suo uso solamente, e non per vendere, e salve le uve che marcissero, ossia che minacciassero di marcire, non avendo vino a bere, e che siino obbligati dimandar licenza almeno da' suoi Rettori, ed a loro mostrare il luogo, e la vigna dove vorranno ricevere, e questo sotto la pena predetta di lire due Imperiali.
41. Parimente, che se vi sarà persona sospetta d' aver vendemiato, ossia d' aver raccolto uve, sii obbligata, e debba quella tale persona aprire gli uscj delle sue case ad ogni richiesta de' Rettori, e deputati di detta terra di Troutano, e lasciar cercare per le sue case, e quando qualche persona, ossia persone che ricusa, ossia ricusano cercare per esse case, sii condannata, e condannato in quella pena, e pene, nella quale, ossia quali meglio parerà alli detti Rettori, e deputati, come sopra.
42. Parimente, che non vi sia alcuna persona del detto Comune, che ardisca, o presuma consiglio, ajuto, favore, e licenza a qualunque forense di tagliare, o far tagliarsi bosco, e legui di qualunque sorta, nè quelli asportare, nè pascolare, nemeno far pascolare con bestie

- grosse, nè minute, nè in qualunque altra maniera contro questi Capitoli, sotto pena di lire dodici Imperiali per qualunque volta.
43. Parimente, che non vi sia alcuna persona, come sopra, che ardisca, nè presuma raccogliere, nè fare alcun strame di qualunque sorta nelli beni Comunali di Trontano per coltivar beni de' forensi sotto pena di soldi venti Imperiali per qualunque carico di strame, e che tale persona perda il detto strame, e sia, e debba essere dei Rettori e Deputati.
44. Parimenti, che non vi sia alcuna persona, come sopra, la quale ardisca, nè presuma cercare lomache nelle possessioni d' altri sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualunque scavazione, e demolizione, e questo oltre il danno.
45. Parimenti, che non vi sia persona alcuna, come sopra, che ardisca, nè presuma chiudere strade pubbliche, nè a prendere alcun sito Comune intorno alle strade pubbliche, sotto pena di lire tre Imperiali per qualunque spazzo di sito, anzi se qualche persona fin quì avrà chiuso, appreso, sii obbligato, e lasciar libero debba, e restituire nel primiero stato, come era avanti il serramento, ed apprensione, sotto la medesima pena.
46. Parimente, che non vi sia alcuna persona, come sopra, che ardisca, nè presuma portare, nè far portarsi alcune pietre, nè sassi nelle strade Comuni, sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualunque carico di pietre, e più, oltre sii obbligato esse pietre di là riportare.
47. Parimente, che qualunque persona deputata sia obbligata d' andare a credenza, e vicinanza da farsi dal Comune, e Uomini di Trontano ogni volta, che saranno ricercati da uno de' Consoli di detto luogo di Trontano, li quali in quel tempo saranno, sotto pena di soldi venti Imperiali, per qualunque persona, e qualunque volta.
48. Parimente, che se qualche Rettore giurato sarà ricercato da qualche persona degna di fede di andare a pignorare persona, o persone contrafacenti alli presenti Capitoli, ovvero bestie che danno danno, non vorrà andare ad eseguire l' uffizio suo, quel tale Rettore sii obbligato pagare al Comune, e Uomini soldi venti Imperiali per qualunque volta.
49. Parimenti, che non vi sia alcuna persona, come sopra che ardisca,

- nè presuma tener Porci nella terra di Trontano fuori della stalla dalla Calende del mese di Febbrajo, sino alla festa di San Martino, salvo sopra li monti, ed alpi, quili Porci, qualunque persona sù obligata a tener ferrati, e tutte queste cose sotto pena di soldi cinque Imperiali per qualunque volta.
50. Parimenti, che non vi sia alcuna persona, come sopra, che ardisca, nè presuma dare alcun danno nelle possessioni d'altri con alcuni Galli, Polli, e Galline, anzi sù obligata qualunque persona quelli e quelle tenere nelle case, e possessioni sue, sotto pena d'un soldo per qualunque di loro per qualunque volta.
51. Parimenti hanno convenuto, che ciaschedun anno una persona per qualunque fuoco del Comune di Trontano sù obligata andare alla processione di S. Giulio d'Orta, sotto pena di lire due, e mezza Imperiali per qualunque fuoco, per qualunque volta, da pagarsi alla Chiesa Parrocchiale di S. Maria di Trontano.
52. Parimenti, che non vi sia alcuna persona, come sopra, che ardisca, nè presuma far pascolare limidi intorno alle strade, sotto pena di soldi tre Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta, per qualunque volta.
53. Parimenti, che qualunque persona, che ha beni divisi intorno alle strade pubbliche o vicino alli beni Comunali, o pascoli non murati, nè siepati, sù obligata li detti beni murare, ovvero fare Cesie, e quando qualche persona sù renitente, possino fare dette Cesie li Rettori, e Deputati di detto Comune, a spese de' renitenti, e che possino tagliare Bedule per far Cesie in detta Tensa rispetto nelle montagne inferiori.
54. Parimenti, che non vi sia alcuna persona, come sopra la quale ardisca, nè presuma nella Tensa con bestie minute, ruscare, nè far ruscarsi, nè permettere alcune piante di castagne, nè di qualunque altra sorta, sotto pena, se la pianta sarà insidata, di soldi venti Imperiali per qualunque pianta, ma se non sarà insidata di soldi dieci Imperiali.
55. Parimenti, che non vi sia alcuna persona, che ardisca, nè presuma far pascolare nelle Lunche, dalla festa di S. Giovanni Battista, sino alla festa di San Matteo, sotto pena di soldi cinque Imperiali per

- qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque bestia minuta per qualunque volta.
56. Parimente, che non vi sia alcuna persona, come sopra che ardisca, nè presuma perticare nè raccogliere Castagne, nè Noci dagli alberi di altri, sotto pena d' un soldo per ogni tre Castagne, e Noci, e questo oltre il danno.
57. Parimente, che non vi sia alcuna persona, come sopra, che ardisca, nè presuma far pascolare nelli beni Comunali del detto territorio di Trontano con bestie grosse, nè minute de' Forensi, nè meno comprare il latte delle bestie forensi, salvo però, e riservato la ragione alli detti Uomini, e vicini, che non hanno delle sue vacche, e capre in tanto numero che hanno potuto tenere, e pascere tutto l' inverno passato, questo sotto pena di soldi tre Imperiali per qualunque bestia grossa, e la metà per qualunque giorno, la quale depasce nelli detti beni Comunali.
58. Parimente hanno statuito, che non vi sia alcuna persona forense, la quale in avvenire ardisca, nè presuma tagliare, nè far tagliarsi alcun bosco di qualunque sorta nel di loro territorio, sotto pena di lire sei Imperiali per qualunque carico di legno, nè far pascolare con bestie grosse, nè minute sotto la medesima pena di lire sei Imperiali per qualsivoglia bestia grossa, e la metà per qualsivoglia bestia minuta per qualunque volta, e questo oltre il danno, nè meno pescare, nè far pescarsi, nè andar a caccia, sotto la medesima pena di lire sei Imperiali per qualunque contrafacente, da pagarsi per qualunque volta, oltre la perdita della robba, la quale sia, e debba essere delli detti Rettori.
59. Le quali pene rispetto alle persone del detto Comune di Trontano si pagheranno alli Rettori della detta Comunità di Trontano secondo l' inveterata, ed antichissima consuetudine di questa Comunità, ma rispetto de' forensi si applicheranno in questo modo, cioè la terza parte si pagherà all' Uffizio di Vogogna, altra terza parte alli Rettori, e l' altra terza parte alla detta Comunità di Trontano, riservata però sempre la refezione di tutti li danni, e spese come sopra da rifarsi a colui, che avrà patito tal danno, le quali pene, e danni devono pagarsi da qualunque persona contrafacente come sopra anche

giudicialmente senza alcuna replica, od eccezione.

60. Parimenti hanno statuito, che li Consoli, e Reggenti del predetto Comune di Trontano, con partecipazione Consiglio del detto Comune e Uomini convocati sopra il Pasquero secondo il solito possono fare, creare, e deputare Rettori idonei più o meno, come farà bisogno sopra li presenti Capitoli, li quali possono castigare qualunque persona contrafacente questi Capitoli, e pignorare qualunque bestie che danno del danno, ed ancora possono conseguire le dette pene, come sopra descritte secondo il solito del detto Comune.
61. Parimenti hanno statuito, che qualunque del detto Comune per l'osservanza delle presenti cose, anche di Capitolo in Capitolo possa, o voglia supplicare al Senato Eccellentissimo di Milano per la confermazione del presente Instrumento se farà bisogno, di modo che pienamente venga osservato nel modo, col quale di sopra, e sortisca il suo effetto.
62. E quelle cose tutte contenute nel presente Instrumento li predetti Consoli, e Uomini di detto Comune di Trontano chiamati assieme come sopra a suoi proprj nomi, ed ancora a nome, qual di sopra rispettivamente degli altri particolari absentì, con la promessa de rato, come sopra, solennemente per se, e suoi eredi, hanno promesso, e promettono tra di loro vicendevolmente anche a Noi Notaj infrascritti, come pubbliche persone, che stipuliamo a nome di tutti quelli, ai quali importa, ed importerà di attendere, ed osservare sempre, ed in perpetuo, ed anche oltre cento anni, e di non contravvenire in qualunque maniera, nè in giudizio, nè fuori, ed ancora sotto refezione di tutti li danni, e spese, e pene predette, obbligando vicendevolmente li di loro proprj beni presenti, e futuri mobili, ed immobili, rinunciando a qualunque Legge e beneficio ecc.
63. In oltre hanno giurato d'osservare tutte le sopra scritte cose ecc, e di attendere, come sopra ecc.
64. E delle predette cose li detti Consoli, e Uomini, come sopra congregati, hanno pregato Noi Antonio Deconti, e Simone Raguzi Notari, che facciano pubblico Instrumento, e più se farà bisogno, però col medesimo tenore fatto come sopra.

Testimonj il Signor Gioanni Giacomo Albasino figlio del quondam

Signor Giovanni Antonio di Vogogna, Giovanni Pietro Pandiano figlio del quondam Paolo, ambidue abitanti nel Borgo di Domodossola, Francesco Firino figlio di Giacomo di Craveggia Valle di Vegezzo, ed in quel medesimo luogo abitante, e Giacomo Delpozzo figlio di Giovanetto di Masera, ed ivi abitante noti, e tutti idonei.

Il presente Instrumento, il di cui originale trovasi scritto in latino, a richiesta del Sindaco di Quara per maggior intelligenza, ed uso di tutti, è stato secondo la mia cognizione fedelmente spiegato da me Notajo infrascritto in linguaggio italiano, dichiarando però, e protestando, che questa mia spiegazione non può, nè deve fare veruna prova in giudizio, nè fuori, non avendo io autorità di fare tale spiegazione, ma essendo questa riservata a' Signori Superiori; ma bensì in ogni caso di doversi fare qualche prova in giudizio, od altrove, si dovrà ricorrere alla copia autentica scritta in latino, e cavata dall'altra, di cui io sono commissionario, quale copia autentica è stata da me consegnata ai Sindaci, e devesi conservare nell'archivio della Comunità.

Sottoscritto Giovanni Battista Raguzi Notajo, ho spiegato, come sopra ecc.

Estratta dall'originale per mano, e carattere del Signor Remigio Capis, con cui fedelmente concorda.

Domodossola trentuno Maggio 1816.

IGNAZIO CAPIS R.º Not.º Colleg.º, e Seg.º assunto.

Vista l'Ordinanza delli diciannove scorso Giugno, con cui sul punto dell'approvazione, o non dei Bandi Campestri formati per parte della Comunità di Trontano, si mandarono deferire gli atti, e scritture a quest'Uffizio per le di lui conclusioni,

E visti parimenti

- 1.º Li detti Bandi Campestri, di cui in atto delli dodici Maggio mille ottocento sedici.
- 2.º Il Rescritto Senatorio delli trentuno Agosto mille ottocento sedici, che in seguito a conclusioni conformi di quest'Uffizio delli ventinove stesso mese, mandò prima d'ogni cosa pubblicarsi, ed affiggersi detti Bandi secondo il consueto, all'albo pretorio della Comunità ricorrente per tre giorni successivi, e continui.

- 3.^o La Relazione del Serviente giurato della stessa Comunità in data delli diciannove Settembre mille ottocento sedici, autentica Capis, da cui consta essersi nella pubblicazione, ed affissione, come avanti ordinata, osservate tutte le solennità prescritte.
- 4.^o La fede dell' Attuario Deputato delli ventiquattro scorso Maggio sottoscritta Borio, nella quale si certifica, non essere fino a quell'epoca comparso verun opponente.
- 5.^o E finalmente la relazione della seguita notificanza in data delli diciannove corrente Luglio alla porta di questo Supremo Magistrato dell' Ordinanza sovra accennata.

Si conchiude potersi dal Magistrato ammettere, interinare, ed approvare li narrati Bandi Campestri della Comunità di Trontano, de quali si tratta, con tutte le penali in essi rispettivamente stabilite, le quali avranno luogo cumulativamente con quelle portate dalle R.^{ce} Costituzioni, Editti di Sua Maestà, Manifesti de' Supremi Magistrati, e dal dritto Comune, salva ragione al Fisco di agire criminalmente in tutti li casi di delitto, ed inoltre, con tutte le seguenti variazioni, limitazioni, ed aggiunte cioè.

Al paragrafo decimoterzo invece delle parole *ogni anno del mese di Aprile*, si dirà *ogni anno, nelli mesi d' Aprile ecc.*

Al paragrafo vigesimosettimo, in vece di *Bestie Aratorie*, si dirà, *Bestie Bovine, o Cavalline*, e le penali, di cui in esso, saranno rispettivamente fissate, per il primo caso, *a soldi dieci per caduna Bestia*, e per il secondo *a soldi cinque*.

La licenza, di cui parla il paragrafo quaranta dovrà sempre, facendosi luogo, spedirsi *gratis*.

La visita domiciliaria, di cui parla il paragrafo quarantesimoprimo, dovrà sempre aver luogo, occorrendo, *presente il Giudice, o Castellano*, e la penale per il caso ivi previsto, che alcuno si rifiutasse a lasciar fare la detta visita, *sarà di lire due per ogni volta, e non mai arbitraria*.

La penale, di cui al paragrafo quarantesimo secondo, si riduce *a lire sei*.

Al paragrafo cinquantesimo ottavo, si depelliscono le parole *nemmeno pescare*, con le successive sino al fine del paragrafo stesso,

Al paragrafo sessantesimo primo, si sopprimeranno attualmente le parole *Eccellentissimo Senato di Milano*, e si sostituiranno quelle di *Eccellentissimo Reale Senato di Torino*.

Finalmente si ridurranno ad un quarto meno tutte le penali fissate nei presenti Bandi in soldi, e lire Imperiali, e s'intenderanno così fissate in moneta nuova di Piemonte.

E nel resto secondo la loro forma, mente, e tenore, Mandando li detti Bandi registrarsi nè Registri di questo Supremo Magistrato, e quindi osservarsi in tutta la loro estensione, previa però nuova pubblicazione da seguire de' medesimi avanti l'albo pretorio della Comunità di Trontano, egualmente che, della Declaratoria, che sarà per emanare dal Magistrato suddetto in seguito alle presenti conclusioni.

Torino li 25 Agosto 1817.

BOLLA Sost.^o Avvocato Generale.

Lire trenta.

IN QUESTA CAUSA

Il Senato, sentita la relazione degli atti, delle conclusioni dell'Ufficio del Signor Avvocato Generale trentuno scorso Luglio, e le parti in pubblica Udienza, approva li Bandi, de' quali si tratta, in conformità di dette conclusioni.

Torino li venticinque Agosto 1817.

Firmat. Nuytz Presidente

CHIONIO di voto

Dritto di relazione lire quarantacinque.

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che veduti da Noi, e letti i Bandi Campestri formati dalla Comunità di Trontano, contenuti nell'Ordinato delli dodici Maggio mille ottocento sedici, per essere osservati nel medesimo luogo, e suo Territorio, dove in seguito, ed unitamente al

Rescritto Nostro delli trentuno Agosto detto anno, sono stati pubblicati, ed affissi al solito albo pretorio, come da relazione delli diciannove Settembre successivo, autentica Capis, affinchè chiunque avesse causa in contrario, la proponesse avanti Noi, ed al Banco dell' attuario Borio; E veduti gli atti principati col predetto Rescritto, e continuati sino ad Ordinanza Nostra delli diciannove scorso Giugno, colla quale, atteso che, non è comparso verun opponente, come dal certificato del suddetto Attuario delli ventiquattro Maggio scorso, sul punto dell' approvazione dei succennati Bandi Campestri, abbiamo mandato deferirsi gli atti, e scritture all' Ufficio del Signor Avvocato Generale per le sue conclusioni, ed udita la relazione delle medesime in data delli trentun Luglio ultimo scorso, e la detta Comunità in persona del Causidico Mina in pubblica Udienza, il tenor del tutto considerato, abbiamo ammesso, approvato, ed interinato, come per le presenti ammettiamo, approviamo, ed interiniamo li Bandi Campestri contenuti nel precitato Ordinato di detta Comunità di Trontano, e dei quali si tratta, colle penali ai medesimi stabilite, le quali avranno luogo cumulativamente con quelle prescritte dalle Regie Costituzioni, Editti di Sua Maestà, e Manifesti de' Supremi Magistrati, e dal dritto Comune, salva ragione al Fisco di agire criminalmente in tutti li casi di delitto, e colle seguenti variazioni, limitazioni, ed aggiunte, cioè. Al paragrafo decimoterzo invece delle parole *ogni anno del mese d' Aprile*, si dirà *ogni anno nelli mesi d' Aprile ecc.* Al paragrafo vigesimosettimo, invece di *Bestie Aratorie*, si dirà, *Bestie Bovine, o Cavalline*, e le penali di cui in esso, saranno rispettivamente fissate, per il primo caso *a soldi dieci per caduna Bestia*, e per il secondo *a soldi cinque*. La licenza, di cui parla il paragrafo quaranta dovrà sempre, facendosi luogo, spedirsi *gratis*. La visita domiciliaria, di cui parla il paragrafo quarantesimo primo, dovrà sempre aver luogo, occorrendo, *presente il Giudice, o Castellano*, e la penale per il caso ivi previsto, che alcuno si rifiutasse a lasciar fare la detta visita, *sarà di lire due per ogni volta, e non mai arbitraria*. La penale, di cui al paragrafo quarantesimo secondo, si riduce *a lire sei*. Al paragrafo cinquantesimo ottavo, si depelliscono le parole *nemmeno pescare*, con le successive sino al

25

fine del paragrafo stesso. Al paragrafo sessantesimo primo, si sopprimeranno attualmente le parole *Eccellentissimo Senato di Milano*, e si sostituiranno quelle di *Eccellentissimo Reale Senato di Torino*. Finalmente *si ridurranno ad un quarto meno tutte le penali fissate nei presenti Bandi in soldi, e lire Imperiali*, e s'intenderanno così fissate in moneta nuova di Piemonte. E nel resto secondo la loro forma, mente, e tenore; Mandando li detti Bandi Campestri, limitazioni, e variazioni osservarsi, e registrarsi nei Registri Nostri, colle presenti, e nuovamente pubblicarsi, ed affiggersi ai luoghi, e modi soliti, ad esclusione d'ignoranza. In cui fede ecc. Dat. in Torino li venticinque Agosto mille ottocento diciassette.

PER DETTO ECCELLENTISSIMO
REALE SENATO

Estratta la presente copia dall'originale del Registro 4.º Interiazioni carte 231 con cui ecc.

Per copia conforme


PRON Sost.º Segretario Civile

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Notajo Segretario infrascritto che il presente esemplare dei Bandi Campestri venne debitamente e legalmente pubblicato al solito albo pretorio di questa Comunità il giorno festivo 15 p.º p.º mese di Novembre, presenti li Basilio Agnesa e Giacomo Francina testimonj richiesti, in fede.

Trontano li 2 Dicembre 1840.

M. BIANCHI Segretario



17630

8

1

1

2.90

1.20

13.90

02.10

0.90

1191

